

COMUNE DI ORIO LITTA

STATUTO

COORDINATO CON LE MODIFICHE DI CUI ALLE SEGUENTI DELIBERAZIONI

Consiglio Comunale n. 35 del 03.08.1994
Consiglio Comunale n. 40 del 27.10.1994
Consiglio Comunale **n. 21 del 30.06.2009**

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Territorio comunale , stemma e Gonfalone

I cittadini che hanno residenza nel territorio di Orio Litta costituiscono una comunità locale, denominata

COMUNE DI ORIO LITTA

avente economia statutaria e finanziaria, nell' ambito delle leggi e dell' ordinamento della Finanza pubblica.

Il Comune, quale rappresentante della Comunità, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi: regola ed amministra, con senso di responsabilità ed a favore della popolazione, le funzioni allo stesso conferite dalle leggi, perseguendo l' autogoverno e concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, nel rispetto dell' ordinamento democratico della Repubblica Italiana.

Il Comune comprende il territorio delimitato con il piano topografico, approvato all' Istituto di Statistica ai sensi dell' Art. 9 Legge 24.12.1954, n. 1228, è costituito dal centro abitato ove è posta la sede del Comune nonché dagli agglomerati , cascine e case sparse di seguito elencate: Cascina Marmora, Casa Bettolino, Cascina Nuova, Casa Venere, Cascina S. Pietro, Cascina Braglia, Cascina Villa, Cascina Cantarana, Casa Fregabotto, Casa Padullone.

Confina con i territori dei Comuni di Ospedaletto Lodigiano, Senna Lodiagiana, Calendasco, Chignolo Po, San Colombano al Lambro, Livraga.

Il Comune di Orio Litta possiede lo Stemma che è costituito da un inquartato: al primo e quarto scaccato d'oro e di rosso; al secondo e terzo fasciato di azzurro e di oro di sei; sovrastato da una corona argentea e circondato da due rami di quercia e d'alloro, adottato dal Consiglio Comunale e riconosciuto con Decreto del 8 Luglio 1937 del Re d' Italia.

Inoltre possiede un Gonfalone che riporta lo stesso Stemma.

Il Comune è dotato , inoltre , di una bandiera nazionale con doppia striscia riportante la scritta "Comune di Orio Litta" .

L'uso del Gonfalone è regolata dal D.P.C.M. 3/6/1986.

Art. 2 Principi ispiratori

Il Comune:

- esercita i propri poteri perseguendo le finalità che la Costituzione assegna agli Enti Locali, svolge le funzioni attribuitegli o delegate dallo Stato e dalla Regione, collabora per realizzare le finalità della Repubblica.
- ispira la propria azione ai principi della autonomia, della democrazia, della partecipazione, della solidarietà e della giustizia, per l'affermazione dei diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti.
- esercita ogni più ampia facoltà di iniziativa su qualsiasi questione, che non esuli dalla propria competenza o sia assegnata ad un'altra Autorità.
- esercita la delega dei poteri conferiti dall'Autorità Centrale o Regionale con la libertà di armonizzare l'esercizio delle proprie funzioni alle condizioni locali anche alla luce del disposto dall'art. 4 della Carta Europea dell'Autonomia Locale, Ratificata con Legge 30.12.1989, n. 439.

Art. 3 Finalità

Il Comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della Comunità, alla luce dei principi di cui all'Art. 2, opera per:

- a) promuovere i diritti fondamentali dell'uomo operando concretamente per la valorizzazione della persona umana, per la difesa della vita, per il sostegno alla famiglia riconoscendone il ruolo sociale, per l'affermazione dei diritti umani e civili, di libertà, democrazia, giustizia e per i valori di pace e solidarietà;
- b) promuovere ed organizzare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e ambientali, nonché degli impianti produttivi;
- c) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso forme di associazionismo e di cooperazione favorendo lo sviluppo dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria e attuando le iniziative opportune per rendere effettivo il diritto al lavoro;
- d) promuovere le condizioni nell'ambito delle proprie competenze, per rendere effettivi il diritto allo studio, il diritto alla salute ed alla sicurezza di ogni cittadino;
- e) attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi ed in genere alle persone che si trovano in situazione di emarginazione e di bisogno, con l'obiettivo di rendere sempre pienamente realizzata la dignità della persona umana;
- f) favorire lo sviluppo del patrimonio culturale della Comunità attraverso l'attività della Biblioteca comunale, strumento operativo della politica comunale nel settore, e di altre istituzioni ed associazioni operanti nel settore e sostenendo le iniziative culturali e il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente;
- g) contribuire alla formazione educativa e culturale della gioventù, offrendo il necessario sostegno alle istituzioni scolastiche ed educative sia pubbliche che private e rendendo effettivo, con un'adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio;
- h) incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno a enti, organismi ed associazioni locali e sovra comunali operanti nell'ambito del territorio comunale;

- i) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della Comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita ed adottare le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente attuando programmi per la difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;
- l) favorire la promozione dell'attività turistica anche attraverso la fruizione dei valori ambientali, paesaggistici, storici e monumentali, in termini di occupazione del tempo libero, riconoscendo nella Pro Loco l'interlocutore locale privilegiato e favorendo le iniziative qualificate delle associazioni operanti nel settore.

Il Comune, nel realizzare le proprie finalità ed in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 8.6.1990, n. 142, assume il metodo e gli strumenti della programmazione e persegue il raccordo con quelli dello Stato, della Regione, della Provincia e degli Enti Consortili ai quali partecipa.

Art. 4

Informazione dei cittadini ed associazioni

Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti ed in particolare della parrocchia, per il ruolo sociale e formativo svolto, e delle Associazioni che esprimono istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e all'attuazione delle sue scelte programmatiche e ne promuove l'esercizio disciplinandolo con apposito regolamento ed istituendo un albo delle associazioni operanti nel territorio secondo norme deliberate dal Consiglio Comunale; riconosce inoltre che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, decisioni e provvedimenti comunali; cura l'istituzione, o sostiene con adeguati contributi gli strumenti idonei e permanenti per la informazione dei cittadini.

Il Comune ha un Albo Pretorio posto presso la propria sede, situato in luogo accessibile al pubblico, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli avvisi che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Il Segretario è responsabile delle pubblicazioni e si avvale del messo comunale che cura i connessi adempimenti nonché la tenuta dell'apposito registro. Su ogni atto pubblicato devono risultare gli estremi della pubblicazione.

Tali estremi devono essere indicati anche su una copia dell'atto, oggetto della pubblicazione, da conservare in archivio.

Art. 5

Servizi comunali

Il Comune, per la gestione dei servizi che, per loro natura e dimensione, non possono essere esercitati direttamente può disporre:

- a) La partecipazione a Consorzi od a Società per Azioni a prevalente capitale pubblico;
- b) la collaborazione associata con altri Comuni mediante la stipula di apposita convenzione;
- c) la concessione a terzi;
- d) apposita istituzione, non avente personalità giuridica, ma dotata di autonomia gestionale, in particolare per l'esercizio dei servizi sociali, culturali, sportivi, non aventi rilevanza imprenditoriale;
- e) l'unione del Comune con altri contermini appartenenti alla medesima Provincia, per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, mediante l'approvazione di uno specifico regolamento che determini le norme relative al regime finanziario dell'unione stessa.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DEL COMUNE
Capo I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Organi Istituzionali

Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 7

Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo ed esercita la potestà ed adotta i provvedimenti conferitigli dalle leggi statali e dalle leggi e provvedimenti regionali.

Le norme relative all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla Legge.

Art. 8

Durata in carica

La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.

Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili di sua competenza.

Art. 9

Poteri del Consigliere Comunale

La situazione giuridica dei Consiglieri Comunali è regolata dalle leggi.

I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che non ricorrano gli estremi per fatti perseguibili ai sensi di Legge.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni in Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della Legge 23 Aprile 1981, n. 154 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonchè dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili

all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.

L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare richieste di approvazione di o.d.g., interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

Un quinto dei Consiglieri Comunali può chiedere entro 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio che le delibere di Giunta Comunale siano sottoposte all'esame del CORECO ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 45 Legge n. 142/90.

Le Indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge e sono determinate nei limiti di detta legge del Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del bilancio annuale.

Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile contabile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia stato conflitto d'interesse con l'Ente, fatto salvo il recupero di ogni spesa processuale nei loro confronti in caso di condanna o d'esito processuale sfavorevole.

Art. 10

Doveri del Consigliere Comunale

I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

Art. 11 *

Dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Le dimissioni o la decadenza in simultanea di almeno la metà dei Consiglieri comporta lo scioglimento del Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

Qualora durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi causa un posto di consigliere il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione temporanea, la supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

* (Articolo Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 03.08.1994)

Art. 12

Consigliere anziano

E' Consigliere anziano in Consigliere che ha ottenuto più voti (voti di lista più preferenze) nella consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e a parità di voti il più anziano di età.

Art. 13

Gruppi Consiliari

I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

Ogni gruppo elegge, dandone comunicazione al Consiglio Comunale, un Capogruppo.

Ai capi gruppo consiliari vanno comunicate integralmente e contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni della Giunta Comunale di cui all' art. 45 comma 2 legge n. 142/90

Art.14 *

Competenze del Consiglio

1. Il consiglio è l' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell' ente e delle aziende speciali , i regolamenti , l' ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche , i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche , i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni , i conti consuntivi , i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione , le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia , la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l' istituzione , i compiti e le forme sul funzionamento e di partecipazione ;
- e) l' assunzione diretta dei pubblici servizi , la costituzione di istituzioni e di aziende speciali , la concessione dei pubblici servizi , la partecipazione dell' ente locale a società di capitali, l' affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
- f) l' istituzione o l' ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende e degli enti dipendenti , sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui e l' emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari , le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

* (Articolo Modificato con deliberazioni C.C. n. 35 del 03.08.1994 e n. 40 del 27.10.1994)

Art. 15

Esercizio della potestà regolamentare

Il Comune nelle materie nelle quali ha competenza, ha potestà normativa secondaria.

Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della Legge e del presente statuto regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

L'approvazione degli articoli e dei regolamenti ha luogo a maggioranza assoluta dei votanti.

I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 16

Commissioni Comunali permanenti

Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti sui problemi e le materie che riterrà opportune, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante della minoranza.

Le Commissioni sono comunque costituite da un numero dispari di componenti ed eleggono ciascuno nel proprio seno un presidente.

Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Le Commissioni possono esaminare preventivamente le proposte deliberative nelle materie di competenza del Consiglio Comunale ed esprimere su di esse il proprio parere che, qualora richiesto, può essere trascritto in deliberazione; concorrono allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio, fornendo i suddetti pareri consultivi, espressi nei modi e termini previsti dall'apposito regolamento.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e aziende dipendenti del Comune.

Art. 17

Commissioni speciali

Il Consiglio, con le modalità di cui all' articolo precedente , può istituire, con l' approvazione della maggioranza dei Consiglieri assegnati, quando 1/3 dei propri componenti in carica ne faccia richiesta motivata:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell' attività del Comune;

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e aziende da esso dipendenti hanno l' obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d' ufficio.

Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali e le forme di pubblicità dei relativi lavori.

Art. 18

Sessioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le sessioni sono ordinarie quando il Consiglio è chiamato a deliberare l' approvazione dei bilanci preventivi e dei consuntivi, tutte le altre sono straordinarie.

Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

Il Consiglio si riunisce altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla Legge entro 20 giorni dalla data in cui è richiesta.

Art. 19 *

Prima adunanza

La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti .

Il Sindaco neo eletto convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo eletto, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti , è presieduta dal Sindaco neo eletto.

La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dal presente Statuto.

* (Articolo Modificato con deliberazioni C.C. n. 35 del 03.08.1994 e n. 40 del 27.10.1994)

Art. 20

Convocazione dei Consiglieri

Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio con allegato l' ordine del giorno.

L' ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Della convocazione del Consiglio Comunale deve essere dato avviso pubblico da affiggere all' Albo Pretorio e nei punti principali del territorio comunale.

Al sindaco compete, altresì , fissare il giorno dell' adunanza del Consiglio Comunale.

Le proposte di deliberazione elencate nell' ordine del giorno saranno depositate in segreteria in apposite cartelle con i prescritti pareri e la documentazione necessaria almeno 24 ore prima della seduta nella quale si tratterà l' argomento.

Art. 21

Consegna dell' avviso di convocazione

L' avviso di convocazione, con allegato l' ordine del giorno, deve essere pubblicato all' Albo Pretorio e consegnato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l' adunanza , qualora si tratti di sessione ordinarie;
- b) almeno 3 giorni liberi prima di quello stabilito per l' adunanza , qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell' adunanza, per i casi d' urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già scritti all'ordine del giorno.

Si osservano le disposizioni dell' art. 155 del Codice di Procedura Civile.

Le convocazioni straordinarie e d' urgenza si esauriscono in una sola seduta.

Al Sindaco è riservata la potestà di variare l' ordine del giorno della sessione con i limiti di cui al seguente capoverso.

Il ritiro di argomenti dell' ordine del giorno, può essere semplicemente comunicato nella stessa seduta consiliare,; per le aggiunte è d' obbligo l' avviso scritto almeno 24 ore prima della seduta, salva la capacità di differire al giorno seguente o ad altra seduta già programmata la discussione degli oggetti aggiuntivi, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'ordine di trattazione degli argomenti posti all' ordine del giorno è lasciato alla discrezionalità del Presidente della seduta, salvo che non si oppongano motivazioni di legge o la richiesta specifica, caso per caso, della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 22

Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il Consiglio delibera con l' intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati dal Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la Legge o il presente Statuto prevedano una diversa maggioranza.

Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma , alla seconda convocazione , che avrà luogo in altro giorno , le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno sette Consiglieri e ottengano il voto favorevole almeno quattro di essi.

All' approvazione dello Statuto e relative modifiche, del bilancio di previsione e relativi atti collegati del conto consuntivo , dei mutui , alla nomina del revisore non si applica il disposto del comma 2 per la seconda convocazione.

Art. 23

Astensione dei Consiglieri

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza , come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse , liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi , esazioni di diritti , somministrazioni od appalti di opere nell' interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o vigilanza.

Art. 24 *

Presidenza delle sedute consiliari

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi ne fa le veci.

Chi presiede l' adunanza del Consiglio, è investito di potere discrezionale per mantenere l' ordine , l' osservanza delle leggi dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni . Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza . Può nelle sedute pubbliche , dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche . Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in sedute segrete.

* (Articolo Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 03.08.1994)

Art. 25

Votazioni del Consiglio

Le votazioni hanno luogo con voto palese.

Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Si computano per determinare la maggioranza dei votanti le schede bianche e quelle nulle.

Nei casi d' urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, fatte salve le eccezioni previste dal presente statuto.

Per le nomine e le designazioni di cui all' art. 32, lettera n) , della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica , in deroga al disposto del comma 1 dell' art. 22, il principio della maggioranza relativa.

In rappresentanza della minoranza , nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

Art. 26

Verbalizzazione

Il Segretario del Comune o chi ne fa le veci, partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l' adunanza. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto , e con l' obbligo di farne espressa menzione nel verbale , senza specificarne i motivi.

Il processo verbale indica brevemente i punti principali della discussione inerente l' oggetto e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Per i voti contrari vanno riportati i nomi di chi vota contro.

Per gli astenuti vanno riportati i nomi di chi si astiene.

Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Il regolamento stabilisce:

- a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
- b) le modalità secondo cui il processo può darsi letto.

Art. 27

Pubblicazione delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.

Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell' art. 47, Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo II

SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art. 28

Giunta Comunale

La Giunta Comunale è l' organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitole dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

ELEZIONE - DURATA IN CARICA – REVOCA

Art. 29 *

Composizione ed elezione della giunta Comunale

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori, scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto ed intervengono per le materie

e per le proposte di deliberazioni di cui sono relatori.

Il Sindaco nomina la Giunta e un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all' elezione unitamente agli indirizzi generali di governo.

Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Chi ha coperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori , dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti , i discendenti , i parenti e affini fino al 4° grado con il Sindaco.

* (Articolo Modificato con deliberazioni C.C. n. 35 del 03.08.1994 e n. 21 del 30.06.2009)

Art. 30 *

Modalità di elezione del Sindaco

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni adattate dalla legge ed è membro del Consiglio.

* (Articolo Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 03.08.1994)

Art. 31 *

SOPPRESSO

* (Articolo Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 03.08.1994)

Art. 32 *

Durata in carica della Giunta

La Giunta dura in carica cinque anni.

In caso di dimissioni, decadenza, revoca di un assessore, il Sindaco provvede alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.

* (Articolo Modificato con deliberazioni C.C. n. 35 del 03.08.1994 e n. 21 del 30.06.2009)

Art. 33 *

Dimissioni, impedimento , rimozione , decadenza , sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni , impedimento permanente, rimozione , decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni , le funzioni del Sindaco sono svolte , rispettivamente, dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall' esercizio della funzione adottata ai sensi dello art. 15, comma 4-bis, della legge 19.03.1990, n. 55, come modificato dall' art. 1 della legge 18.01.1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva giunta.

* (Articolo Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 03.08.1994)

Art. 34 *

Decadenza dalla carica di Sindaco

Il Sindaco decade dalla carica nei casi previsti dalla legge.

* (Articolo Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 03.08.1994)

Art. 35 *

SOPPRESSO

* (Articolo Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 03.08.1994)

Art. 36 *

Decadenza della carica di Assessore

Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla Legge.

Il Sindaco provvede alla loro sostituzione e ne riferisce al Consiglio.

Gli Assessori cessano dalla carica:

- a) per morte;
- b) per dimissioni con effetto dal momento della loro accettazione da parte del Sindaco;
- c) per revoca disposta dal Sindaco;
- d) per mancata partecipazione , senza giustificazione, a tre sedute consecutive.

La cessazione viene comunicata al Consiglio Comunale come previsto dalla legge e dallo Statuto.

La revoca di un assessore è disposta dal Sindaco , particolarmente quando non vengono osservate le linee di indirizzo politico e amministrativo, stabilite dal Consiglio o sia svolta un' azione amministrativa non coerente con il documento politico programmatico.

* (Articolo Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 03.08.1994)

Art. 37 *

Mozione di sfiducia costruttiva

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco , o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione . Se la mozione viene approvata , si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

* (Articolo Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 03.08.1994)

Art. 38

Funzionamento della Giunta

L' attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall' articolo successivo.

La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all' ordine del giorno della seduta.

Il Sindaco dirige e coordina l' attività della Giunta e assicura l'unità dell' indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

La Giunta delibera con l' intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti .

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria , nonchè del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità . I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta , redige il verbale dell' adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all' Albo Pretorio.

La Giunta adotta un proprio regolamento interno.

Art. 39 *

Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell' amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze , previste dalle leggi o dallo statuto , del Sindaco , degli organi di decentramento , del segretario o dei funzionari , collabora con il Sindaco nell' attuazione degli indirizzi generali del consiglio , riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Essa risponde del proprio operato.

* (Articolo Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 03.08.1994)

Art. 40

Deliberazioni d' urgenza della Giunta

La Giunta può, in caso d' urgenza, sotto la propria responsabilità prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

L' urgenza è determinata da cause nuove e posteriori all' ultima adunanza consiliare e deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta , adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 41

Responsabilità della Giunta

La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale .

Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Art. 42

Pubblicazione delle deliberazione della Giunta

Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di Legge.

Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell' art. 45 e 47 della Legge n. 142/90.

SINDACO

Art. 43 *

Sindaco, organo istituzionale

Il Sindaco è capo dell' amministrazione ed ufficiale del Governo.

Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla Legge.

Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi e dal presente Statuto.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica , da portarsi a tracolla della spalla destra.

Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all' art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.

La legge stabilisce le conseguenze dell' omesso o ritardato giuramento.

Il Sindaco risponde politicamente dell' esercizio delle sue funzioni quale capo dell' Amministrazione al Consiglio Comunale.

Il Sindaco risponde dell' esercizio delle sue funzioni quale ufficiale del Governo al Prefetto.

* (Articolo Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 03.08.1994)

Art. 44 *

Competenze del Sindaco

1) Il Sindaco , quale capo dell' Amministrazione, è responsabile dell' Amministrazione del Comune , rappresenta l'Ente , convoca e presiede la Giunta e il Consiglio , sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all' esecuzione degli atti , esercita le funzioni attribuitogli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all' espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2) Il Sindaco è inoltre competente , nell' ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale , a coordinare gli orari degli esercizi commerciali , dei servizi pubblici , nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche , al fine di armonizzare l' esplicazione di servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

3) In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

4) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina , alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti , aziende e istituzioni.

5) Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dell' insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico . In mancanza , il Comitato Regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell' art. 48 della legge 8.6.1990, n. 142.

6) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi , attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall' art. 51 della Legge 8.6.90, n. 142, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

7) Il Sindaco inoltre distribuisce gli argomenti , su cui la Giunta deve deliberare , tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate , vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell' assessore da lui delegato;
assicura l' unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l' attività degli assessori;

8) Impartisce, nell' esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull' espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica il trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli art. da 106 a 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981 , n. 689;

9) Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia , certificati di indigenza;

10) Rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto , e promuove davanti all' autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta , i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

11) Sospende i dipendenti comunali secondo la procedura prevista per gli impiegati dello Stato, di cui al T.U. 10 gennaio 1957 , n. 3 e successive modificazioni;

12) Indice i referendum comunali;

13) Provvede all' osservanza dei regolamenti;

14) Provvede con proprio decreto , previo i pareri di cui all' art. 53 della Legge n. 142/1990 , alle liquidazioni di spese preventivamente autorizzate nei modi di legge e contenute nei limiti dell' autorizzazione facendo vistare per regolare esecuzione dal responsabile di servizio le relative fatture;

Le funzioni di cui sopra in caso di assenza o impedimento del Sindaco sono esercitate da chi ne fa le veci .

Per l' esercizio delle funzioni di cui sopra il Sindaco si avvale degli uffici comunali .

Il Sindaco può delegare al Segretario Comunale ed ai dipendenti il rilascio dei seguenti atti:

- autorizzazione e nulla osta che non ricadano nell' esercizio dei poteri di pubblica sicurezza e di edilizia ed igiene;
- concessioni cimiteriali;
- certificazioni anagrafiche non riservate per legge al Sindaco.

* (Articolo Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 03.08.1994)

Art. 45

Delegazioni del Sindaco

Il Sindaco viene sostituito , in caso di assenza o impedimento dal Vice-Sindaco di cui al comma 3 dell' art. 29.

Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento , ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate , rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione .

Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri in indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dipendenti.

Il Sindaco può modificare l' attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta , per motivi di coordinamento e funzionalità , lo ritenga opportuno.

Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Nell' esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall' art. 65 e seguenti del presente Statuto.

Gli Assessori , cui sia stata conferita la delega , depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

Il Sindaco , quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri l' esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco e stabilisce il trattamento economico dei Consiglieri delegati.

Art. 46

Potere di ordinanza del Sindaco

Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della Legge 24 novembre 1981, n 689.

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell' ordinamento giuridico , provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene , edilizia e polizia locale , al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l' incolumità dei cittadini.

Se l' ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all' ordine impartito, il Sindaco può provvedere d' ufficio a spese degli interessati , senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Chi fa le veci del Sindaco in caso di assenza od impedimento di quest' ultimo esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 47

Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

Il Sindaco , quale ufficiale del Governo , sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale , di leva militare e di statistica ;
- b) all' emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica , di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento , in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria , delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l' ordine pubblico , informandone il Prefetto.

Ove il Sindaco , o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l' adempimento delle funzioni stesse .

Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l' adempimento delle funzioni stesse.

Alle spese per il Commissario prevede il Comune.

Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui all' art. 38 della Legge 08/6/1990, n. 142, il prefetto provvede con propria ordinanza.

Capo III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 48

Partecipazione dei cittadini

Il Comune garantisce l' effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all' attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera , a tal fine , con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività e predispone organismi e procedure di consultazione e confronto preventivo e successivo.

Nell' esercizio delle sue funzioni , nella formazione e nell' attuazione dei propri programmi il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali ed associazioni di categoria , ancorché non aventi sede sul territorio comunale ma rappresentative della realtà locale.

Ai fini di cui al comma precedente l' amministrazione comunale favorisce:

- a) il collegamento dei propri organi con organismi , associazioni e comitati locali;
- b) le assemblee e consultazioni di quartieri sulle principali questioni di scelta;
- c) l' iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti .

L' Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà , l' autonomia e l' uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi , organismi e associazioni.

Art. 49

Valorizzazioni delle associazioni

La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati , concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune , previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

Le libere associazioni per poter fruire del sostegno del Comune debbono farne richiesta, presentando unitamente alla domanda lo Statuto e l' atto costitutivo nelle forme regolamentari , il programma delle iniziative e le relative relazioni sui progetti specifici.

Apposita Commissione consiliare, previo parere della Giunta, valuterà i requisiti previsti dall' apposito regolamento circa la natura del sostegno, che l' amministrazione vorrà disporre con delibera della Giunta stessa. Dovranno essere considerati prioritari i progetti ed i programmi con rilevante funzione sociale.

Art. 50

Organismi di partecipazione

Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l' interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro .

Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l' amministrazione vorrà loro sottoporre.

I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini richiesti dal Comune.

Art. 51

Riunioni, consultazioni ed assemblee

Il diritto di promuovere in relazione all' attività politico-amministrativa del Comune riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi residenti o con sede nel Comune.

Per l' attività di cui al precedente comma, in caso di necessità , l' amministrazione comunale potrà porre a disposizione strutture e spazi pubblici, precisando con apposito regolamento o con eventuale apposito provvedimento le condizioni, le modalità d' uso e gli eventuali canoni o rimborsi di spese sostenute dal Comune .

Il Sindaco a nome della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale o per propria iniziativa, convoca assemblee di cittadini, se del caso suddivisi in categorie e gruppi , per la formazione di comitati e commissioni , per dibattere problemi, per sottoporre proposte , programmi e consuntivi.

Tali riunioni dovranno essere convocate in preparazione a decisioni consiliari riguardanti l' approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali.

Sarà disposta la consultazione dei cittadini nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, anche sulla composizione di commissioni , per specifici argomenti o problemi . In tal caso le commissioni saranno consultate ogni qualvolta sarà previsto dai regolamenti o in preparazione di atti programmatori annuali o pluriennali.

La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco , dalla Giunta, dal Consiglio Comunale ovvero da un Presidente delle Commissioni Consiliari.

Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell' apposito regolamento.

Art. 52

Interrogazioni, petizioni e proposte

I cittadini titolari di interessi del Comune, possono presentare al Sindaco istanze, petizioni o proposte relativamente ai problemi esclusivamente di interesse e rilevanza comunale.

Alle , istanze petizioni o proposte risponde il Sindaco entro 30 giorni dalla ricezione . Nel caso che le risposte siano ritenute insoddisfacenti, le stesse possono essere riproposte, con la medesima forma e contenuto. Il Sindaco potrà rispondere evidenziando l' eventuale inattuabilità o la manifestata infondatezza archiviando l' istanza , la petizione o la proposta oppure potrà presentarle alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale che provvederanno a deliberare in merito nella prima loro seduta valida che abbia luogo. Apposito regolamento fisserà comunque le ulteriori ed opportune procedure.

Agli effetti dei precedenti commi le istanze ed interrogazioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni da almeno 30 cittadini.

Art. 53

Diritto di iniziativa

L' iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione del Consiglio, o alla Giunta Comunale per le competenze di quest' ultima , di proposte redatte , rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione .

La Proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione risultante al 31 Dicembre dell' anno precedente.

Sono escluse dall' esercizio del diritto d' iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità
- d) designazioni e nomine;
- e) gli atti di programmazione.

Il Consiglio o la Giunta Comunale nel caso sia competente quest' ultima , sono tenuti a prendere in esame una proposta d' iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione.

Scaduto quest' ultimo termine, la preposta è scritta di diritto all' ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Il Comune , nei modi stabiliti dal regolamento , agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l' esercizio del diritto d' iniziativa. A tal fine , i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 54

Referendum

Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l' attività degli organi comunali.

Sono ammessi solo i referendum consultivi , ad esclusione di quelli riguardanti materie contabili e tributarie, e sulla loro ammissibilità decide, con definita determinazione , il Consiglio Comunale. Con lo stesso atto il Consiglio impegnerà , se del caso , la spesa necessaria per lo svolgimento delle operazioni referendarie.

La indizione dei referendum ha luogo quando:

- a) lo richieda non meno del 20% degli elettori che risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento della presentazione della richiesta ;
- b) quando lo richieda il Consiglio Comunale con propria deliberazione .

Hanno diritto di partecipazione ai referendum tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune e non potrà aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Le norme per l' attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell' apposito regolamento.

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Se l' esito è stato favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati , la deliberazione sull' oggetto del quesito sottoposto a referendum, fatta salva comunque l' autonomia decisionale del Consiglio stesso.

Entro lo stesso termine, se l' esito è stato negativo, l' argomento può essere proposto ugualmente al Consiglio Comunale per la deliberazione sull' oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 55

Azione popolare

Ciascun elettore del Comune può far valere , innanzi alle giurisdizioni amministrative e ordinarie le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

La Giunta Comunale , in base all' ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonchè , in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l' azione o il ricorso.

Art. 56

Pubblicità degli atti amministrativi ed accesso dei cittadini

Tutti gli atti dell' Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l' esibizione , in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Con apposito regolamento , è assicurato ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in materia .

Il regolamento, oltre a tenere conto di quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servi , i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l' informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull' ordine di esame di domande , progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale , alle informazioni di cui è in possesso l' amministrazione;
- d) assicura gli enti , alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi comunali al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla attività della civica amministrazione ;
- e) stabilisce le modalità di esame di qualsiasi tipo di pratica fissandone l' ordine cronologico.

Il Comune è impegnato ad istituire uno sportello di informazione e di accesso per gli atti di cui sopra anche in forma automatizzata.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA DELL' ENTE Capo I FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 57

Convenzioni

Il Consiglio Comunale , su proposta della Giunta , delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata , le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58

Consorzi

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dalla Legge 08/6/1990 , n. 142.

A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti , una convenzione ai sensi del precedente articolo , unitamente allo statuto del consorzio.

La convenzione deve prevedere l' obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell' Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59

Unioni - Fusioni

Il Comune di Orio Litta può perseguire, in previsione della fusione ai sensi degli articoli 11 e 12 della Legge n. 142/90, la costituzione di una unione, come previsto dall' articolo 26 delle medesima legge, in attuazione di eventuali normative connesse ed emanate dalla Regione a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione .

L' Atto Costitutivo ed il regolamento dell' unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Nel caso si pervenga alla fusione con altro Comune, il presente statuto dovrà essere revocato e riadattato dal nuovo Consiglio Comunale con l' introduzione di tutte le modifiche necessarie a meglio rappresentare la nuova situazione , particolarmente per quanto riguarda l' amministrazione del Municipio.

Art. 60

Accordi di programma

Per la definizione e l' attuazione di opere , di interventi o di programmi di intervento che richiedono , per la loro completa realizzazione , l' azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco , in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull' opera o sugli interventi o sui programmi di intervento , promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi , le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento .

A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L' accordo , consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

Qualora l' accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici , l' adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

La disciplina degli accordi di programma , prevista dall' articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi opere , interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Capo II UFFICI E SERVIZI

Art. 61

Aziende speciali ed istituzioni

Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali , dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale , e ne approva lo statuto .

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.

Organi dell' azienda e della istituzione sono:

a) il Consiglio di Amministrazione , i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno requisiti per l' elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti , per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private , per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall' ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;

b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata , prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) il Direttore, nominato secondo le norme statutarie dell' azienda o dell' istituzione , fra persone aventi requisiti di cui alla lettera a), ha la responsabilità gestionale e svolge le funzioni di segreteria , può essere assunto mediante concorso pubblico oppure può essere incaricato, a tempo determinato, e con contratto professionale. L' incarico può essere attribuito , nel rispetto delle norme contrattuali e di Legge, a personale dipendente del Comune ritenuto in possesso di particolari competenze in materia e si dichiara disponibile.

L' ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti ; quelle delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.

Spetta al Comune , conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione , provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 62

Uffici e personale

Il Comune disciplina, con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e , in conformità alle norme del presente Statuto, l' organizzazione degli uffici e dei servizi.

L' attività amministrativa del Comune di Orio Litta si articola nei seguenti principali settori :

- Amministrativo - assistenziale e dei servizi sociali e scolastici - servizi sul territorio e servizi tecnici.

Il settore, secondo le disposizioni del regolamento organico , può articolarsi in "gruppi di servizio" e questi in "unità operative" , nel rispetto dei criteri di autonomia , funzionalità ed economicità e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Il regolamento organico del personale deve essere redatto in modo di consentire , nel rispetto delle leggi, un reclutamento di qualità , che si basi su principi del merito e della competenza, associando adeguate condizioni di formazione.

Il regolamento organico del personale disciplinerà lo status del personale, i diritti ed i doveri , la rispettiva responsabilità disciplinare e tutto ciò che riguarda l' azione del personale dipendente nell' attività amministrativa e nei rapporti con il cittadino utente dei servizi , recependo la disciplina degli istituti di rapporto di pubblico impiego quale risulta dagli accordi sindacali di sottoscritti anche a livello decentrato.

Il personale dipendente e , se del caso , l' incaricato di cui al seguente comma 7 dovranno fornire, se richiesti , al Segretario Comunale ogni notizia o dato contabile con il proprio parere preventivo di regolarità contabile e tecnica sui provvedimenti amministrativi da sottoporre all' approvazione degli organi amministrativi.

Nel caso il Comune non abbia alle dipendenze personale specifico per lo svolgimento delle funzioni di tecnico comunale la Giunta Comunale potrà conferire tale incarico , possibilmente a durata pluriennale , con contratto professionale ad un tecnico di sperimentata capacità e competenza , il cui compenso annuale sarà determinato dalla Giunta stessa tenuto conto delle prestazioni richieste tramite apposito disciplinare d' incarico . A tale professionista potranno essere conferiti incarichi professionali per la predisposizione di progetti di opere pubbliche o di pianificazione urbanistica nei limiti delle competenze previste dalla legge.

Per l' assunzione del personale , le commissioni giudicatrici dovranno essere composte da esperti interni o esterni alla amministrazione .La qualifica di amministratore comunale non è incompatibile con quella di esperto purché quest' ultima sia ben comprovata da un titolo di studio idoneo o da specifica professionalità. In ogni caso i componenti esterni delle commissioni devono essere di numero superiore a quelli interni all' amministrazione .

Art. 63

Segretario Comunale

Il Segretario Comunale , funzionario dello Stato:

- a) esercita le funzioni dirigenziali previste dalla legge attribuite al personale in possesso di tale qualifica;
- b) sovrintende e coordina il funzionamento di tutti gli uffici e servizi comunali;
- c) da coerente attuazione ai deliberanti degli organi elettivi, rispondendone in via amministrativa, uniformandone l' attività al conseguimento delle finalità programmatiche prestabilite nei limiti del rapporto funzionale che lo lega all' ente comunale;
- d) determina, per ciascun tipo di procedimento , il settore incaricato dell' istruttoria o della esecuzione e del suo responsabile;
- e) provvede, in ottemperanza alle norme e con le procedure previste per gli impiegati civili dello Stato, alla irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale fino alla censura; provvede inoltre alla autorizzazione dei congedi ordinari e straordinari al personale previsti da norme di legge o di regolamento;
- f) provvede all' espletamento delle procedure relative alle gare d' appalto approvate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio;
- g) presiede , altresì , le commissioni di gara d' appalto e le commissioni dei concorsi per la copertura dei posti vacanti in pianta organica;

h) i responsabili di settore o di servizi comunicano al Segretario Comunale le eventuali difficoltà inerenti al servizio stesso e questi sottoporrà al Sindaco , per l' inoltra alla Giunta Comunale , una adeguata proposta volta a risolvere il problema evidenziato;

i) roga nell' interesse del Comune i contratti già conclusi secondo quanto dispone l' art. 70, comma 5 del presente Statuto;

Spettano , infine, al Segretario Comunale le competenze proprie fissate dalla legge .

La legge stabilisce lo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale e le relative responsabilità in merito alla attività svolta del Comune .

Il Segretario istruisce le pratiche relative agli affari da sottoporre alla approvazione della Giunta comunale e del Consiglio comunale ed esprime il proprio parere preventivo previsto dalla normativa vigente, rispondendone secondo quanto disposto dalla vigente legislazione statale, regionale e dal presente statuto.

Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio , ne redige i verbali che sottoscrive assieme al Sindaco.

Le funzioni di assistenza alle riunioni delle commissioni comunali , di redazioni dei verbali e delle loro sottoscrizioni , sono di norma delegate dal Segretario Comunale ad un dipendente di adeguata qualifica reperito nel settore interessato all' argomento di attività della commissione , quando ciò non sia specificatamente precluse da norme di legge.

Il Segretario non partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio quando siano in esame proposta di provvedimenti che lo riguardano direttamente o sui parenti, o affini fino al quarto grado civile. Un Assessore designato, di volta in volta, dal Sindaco, eserciterà le funzioni di Segretario durante la seduta degli organi citati, limitatamente per il provvedimento o proposta in esame che riguardi in qualche modo il Segretario Comunale.

Capo III RESPONSABILITA'

Art. 64

Responsabilità verso il Comune

Gli Amministratori , il Segretario Comunale ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di carica o di servizio.

Per la responsabilità di cui al precedente comma 1 , essi sono sottoposti alla Giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalla legge in materia.

Il Sindaco , il Segretario Comunale , il responsabile del servizio che vengono a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1 , devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l' accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 65

Responsabilità verso terzi

Gli Amministratori, il Segretario Comunale ed i dipendenti comunali che , nell' esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti , cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo , fatto salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.

Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l' ammontare del danno cagionato dall' amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma

del precedente articolo , nel caso in cui il danno non sia stato risarcito dall' assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.

La responsabilità personale sussiste tanto se la violazione del diritto terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni , quanto nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l' Amministratore, il Segretario Comunale o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento , salvo le motivate giustificazioni adottate a discolta .

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune , sono responsabili , in solido , il Presidente ed i componenti del Collegio che hanno partecipato alla relativa decisione . La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso , anche soltanto esprimendo voto contrario , purché risulti il verbale .

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

Art. 66

Ordinamento

L' ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

Nell' ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è , altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 67

Attività finanziaria del Comune

La finanza del Comune è costituita da :

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici ;
- d) trasferimenti erariali ;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili ; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l' erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Nell' ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e , per quanto possibile , al costo dei relativi servizi.

Art. 68

Amministrazione dei Beni Comunali

Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune: esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.

I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi di Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

La Giunta comunale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti o di donazioni. In ogni caso è fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218.

Art. 69

Contabilità comunale : il Bilancio

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine di legge per l'anno successivo, osservando i principi delle universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Contestualmente al Bilancio devono essere approvati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale pluriennale.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, art. 55, della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Il rilascio della suddetta attestazione è vincolato alle disposizioni della normativa vigente.

Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente, ai sensi del presente Statuto.

I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla Legge.

La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 71 del presente Statuto ed ogni altro atto eventualmente richiesto dalla Legge.

Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 70

Attività contrattuale

Agli appalti di lavori , alle forniture di beni e servizi , alle vendite , agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta , alle locazioni , il Comune , per il proseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale secondo la rispettiva competenza.

La deliberazione deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l' oggetto del contratto, la sua forma, le clausole e le condizioni ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesso, previste dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici , le ragioni che ne sono alla base.

In rappresentanza del Comune , nella stipulazione dei contratti , interviene il Sindaco o il Vice sindaco o l'Assessore delegato.

Il Segretario Comunale roga, nell' esclusivo interesse del Comune , i contratti di cui al Comma 1 . Nel caso di particolare complessità o quando se ne ravvisi l' opportunità , la rogazione di alcuni contratti può essere affidata ad un notaio.

Art. 71

Revisore dei Conti

Il Consiglio Comunale affida l' incarico per la revisione economica finanziaria ad un revisore scelto tra persone aventi i requisiti previsti dalla legge .

Il revisore è nominato per svolgere l' incarico relativamente a tre anni . Pertanto, oltre a collaborare con il Consiglio nella sua funzione di controllo , di indirizzo ed esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa redigendo apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione consiliare relativa al conto consuntivo. Al termine del triennio , se l' incarico non sarà rinnovato, il revisore dovrà provvedere alla presentazione di detta relazione relativa all' ultimo anno delle sue prestazioni. Nel caso che il revisore, per qualsiasi motivo, cessi l' incarico verrà sostituito, di preferenza , da quello che sarà nominato per gli anni seguenti . Ai sensi dell' art. 23, comma 5 della legge n. 142/90, il revisore esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni operanti nel Comune.

Il revisore, dopo lo svolgimento dell' incarico per tre anni , è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per l' inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull' andamento del suo mandato.

Per l' esercizio delle sue funzioni , il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell' ente.

Nella relazione di cui al comma 2, il revisore può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni . Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell' ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale , secondo le modalità fissate nell' apposito regolamento che prevede altresì le forme di collaborazione.

Art. 72

Tesoreria

Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versante dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi ; tali ordini di incasso sono di norma sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario , ma possono anche essere sottoscritti , in casi di urgenza e in sostituzione del Segretario, dal responsabile dell' ufficio di ragioneria con l' assunzione delle relative responsabilità amministrative e contabili;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all' art. 59 della legge n. 142/90 nonché dalla convenzione relativa al conferimento del servizio.

Art. 73

Controllo contabile ed economico

I responsabili degli uffici e dei servizi , unitamente a quello del servizio di ragioneria, e del Segretario Comunale eseguono entro i termini annuali previsti dalla Legge , operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativa agli uffici e servizi cui sono preposti.

Delle operazioni eseguite e delle risultanze , predetti responsabili fanno constatare in un verbale che, insieme alle proprie osservazioni e rilievi, rimettono al Sindaco che ne riferisce alla Giunta ed al revisore del conto.

La Giunta , in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente , e qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione dei residui , propone al Consiglio Comunale l' adozione , nei modi e nei termini previsti dalla legge, di apposita deliberazione con la quale vengano disposte le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 74

Spese di rappresentanza

Per lo svolgimento delle sue funzioni di rappresentanza , viene annualmente previsto in bilancio apposito capitolo di spesa . La somma non potrà essere utilizzata solamente nel caso in cui la gestione finanziaria del Comune sia sottoposta a particolari vincoli per il recupero di passività pregresse non ancora finanziate o per il riequilibrio del bilancio.

Le modalità per l' uso di tale fondo disciplinare con specifiche norme inserite nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

TITOLO V ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 75

Pareri obbligatori

Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione , progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o , eventualmente , di altre operazioni amministrative.

Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni o quello ulteriore previsto dall' art. 50, comma 2 della legge n. 142/90 ed ancora il diverso termine prescritto da leggi , il Comune può prescindere dal parere.

Art. 76

Verbalizzazioni

Le deliberazioni adottate dagli organi elettivi del Comune e da tutte le commissioni previste da norme o disposizioni di legge , di statuto o di regolamenti devono riportare:

- a) dati necessari per individuare i presenti ;
- b) il resoconto sommario della relazione e della discussione ;
- c) il contenuto delle decisioni assunte ;
- d) il contenuto della votazione e, per quelle palesi , i nominativi di quanti si sono astenuti dalla stessa o si sono espressi con voto contrario.

I verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale o dal dipendente delegato a svolgere le funzioni cui all' art. 63, comma 5 del presente Statuto.

Le copie dei verbali saranno dichiarate conformi all' originale con attestazione del Segretario Comunale oppure del dipendente che ha assistito alla seduta come verbalizzante, secondo quanto è previsto dal comma 2 che precede.

Il Contenuto delle decisioni , come indicato al comma primo , assunte in un unica seduta , non deve essere obbligatoriamente redatto in un unico verbale, ma può essere redatto in atti singoli per ogni decisione . In quest' ultimo caso ad ogni verbale sarà attribuita una numerazione ordinata in modo successivo per ogni singolo anno e i loro originali dovranno , al termine dello stesso , essere fascicolati secondo l' ordine e distintamente per organo o commissione deliberante.

I verbali relativi alla seduta potranno essere letti , ai fini della loro approvazione, al termine della seduta stessa ; in caso d' impossibilità verranno letti in quella successiva e durante la stessa approvati anche con l' eventuale inserimento di rettifiche che potranno essere , seduta stante , richiesta da ogni singolo consigliere o commissario e, se del caso , approvate.

Art. 77

Pubblicazione delle deliberazioni

Un avviso riportante gli estremi di ogni deliberazione relativa alle decisioni di un organo collegiale del Comune dovrà essere esposto all' Albo Pretorio a cura del Messo Comunale per il periodo previsto dalla legge per la pubblicazione delle deliberazioni stesse. Se detto periodo non è previsto l' avviso deve rimanere esposto per quindici giorni consecutivi . Durante tali periodi una copia conforme degli atti sarà posta a disposizione del pubblico per la libera consultazione durante gli orari di apertura degli uffici in un luogo posto all' interno della sede comunale.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale e inviate all' Organo di Controllo ai sensi dell' articolo 45 della legge n. 142/90 , devono essere , contestualmente all' invio , pubblicate all' Albo Pretorio e , quelle relative alle materie di cui allo stesso articolo , comma 2 della medesima legge, comunicate anche ai capi gruppo consiliari .

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 78

Disposizioni e abrogazioni dello Statuto

Le modificazioni soppressive , aggiuntive , sostitutive e l' abrogazione totale o parziale dello Statuto , sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure fissate dalla legge.

La proposta di deliberazione per l' abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata da quella di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

L' approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Nessuna iniziativa pere la revisione o l'abrogazione totale o parziale dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall' entrata in vigore dello statuto o dell' ultima sua modifica, a meno che specifiche disposizioni di legge stabiliscono diversamente .

Una iniziativa di revisione o di abrogazione , respinta dal Consiglio Comunale , non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 79

Adozione dei regolamenti

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

Gli altri regolamenti , previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti , sono deliberati o integrati, se già in vigore, entro un anno dalla data di entrata di cui al comma precedente .

Sino all' entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 , continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto , ed in quanto compatibili con lo stesso , siano esse previste in appositi regolamenti o in deliberazioni consiliari.

Art. 80

Norme transitorie consortili

Fino alla data di entrata in vigore della revisione dei consorzi e dei relativi statuti , come previsto dall' articolo 60 della legge n. 142/90, continuano ad applicarsi le norme vigenti e contenute negli statuti consortili attuali, comprese le modalità di nomina delle rappresentanze comunali.

Art. 81

Entrata in vigore

Il presente Statuto, dopo l' espletamento del controllo da parte del competente organo regionale , è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e contemporaneamente affisso all' Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo Statuto , munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma , al Ministero dell' Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e All' Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco e il Segretario Comunale appongono in calce all' originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore .